

La presente deliberazione viene affissa il 23 MAR 2006 all'Albo Pretorio per rimanervi 15 giorni

PROVINCIA di BENEVENTO

Deliberazione della Giunta Provinciale di Benevento n. 165 del 23 MAR. 2006

Oggetto: Tribunale di Benevento- Provincia di Benevento c/ Comune di S. Giorgio la Molara-
Ratifica atti e autorizzazione a stare in giudizio.

L'anno duemilasei il giorno Venete del mese di Marzo presso la Rocca dei Rettori si è riunita la Giunta Provinciale con l'intervento dei Signori:

1) On.le Carmine NARDONE	- Presidente	_____
2) rag. Giovanni MASTROGINQUE	- Vice Presidente	_____
3) rag. Alfonso CIERVO	- Assessore	_____
4) ing. Pompilio FORGIONE	- Assessore	_____
5) Dott. Pasquale GRIMALDI	- Assessore	_____
6) Dott. Giorgio Carlo NISTA	- Assessore	<u>ASSENTE</u>
7) Dr. Carlo PETRIELLA	- Assessore	_____
8) Dr. Rosario SPATAFORA	- Assessore	<u>ASSENTE</u>
9) geom. Carmine VALENTINO	- Assessore	_____

Con la partecipazione del Segretario Generale Dott. Gianclaudio IANNELLA
IL PRESIDENTE [Signature]

LA GIUNTA

Premesso che con sentenza n. 2010/05 il Trib. Bn condannava il Comune di S. Giorgio la Molara al pagamento di somme oltre spese di giudizio ed esecuzione di opere in favore di questa Amministrazione;

Con determina n. 257/06 si procedeva al conferimento di incarico per il recupero coattivo di tale somme;

Rilevato che in virtù di recente orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione, in interpretazione del disposto di cui all'art.50 T.U.E.L. e con espresso richiamo in motivazione


a precedente normativa (art.36 legge 142/90), e pure in presenza delle attribuzioni dirigenziali di cui all'art.107 del medesimo T.U.E.L., si ritiene sussistere la rappresentanza giudiziale dell'Ente in capo al Presidente della Provincia;

Ritenuto per tali motivi procedere al conferimento dell'autorizzazione a stare in giudizio al Presidente della Provincia nel contenzioso di cui in premessa per il recupero di somme ed esecuzione di opere di cui alla sentenza Trib. Bn n. 2010/05 adottati con determina n. 257/06;

Esprime parere favorevole circa la regolarità tecnica della proposta.

li _____

Il Dirigente Settore Avvocatura
(Avv. Vincenzo Catalano)



Esprime parere favorevole circa la regolarità contabile della proposta,

Li _____

Il Dirigente del Settore FINANZE
E CONTROLLO ECONOMICO
(dr. Sergio Muollo)

LA GIUNTA

Su relazione del Presidente
A voti unanimi

DELIBERA

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:

Ratificare gli atti di costituzione in giudizio dell'Ente di cui alla determina n.257/06 ed autorizzare la costituzione nel giudizio per il recupero di somme ed esecuzione di opere di cui alla sentenza Trib. Bn n. 2010/05 in danno del Comune di S. Giorgio la Molara;
Dare alla presente immediata esecutività stante l'urgenza

Verbale letto, confermato e sottoscritto
(Dr. Gianclaudio IANNELLA)

IL PRESIDENTE

(On.le Carmine NARDONE)

N. 234 Registro Pubblicazione

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.

BENEVENTO

23 MAR. 2006

IL MESSO

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Gianclaudio IANNELLA)

La suestesa deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio in data 23 MAR. 2006 e contestualmente comunicata ai Capigruppo ai sensi dell'art. 125 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.

SI ATTESTA che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 e avverso la stessa non sono stati sollevati rilievi nei termini di legge.

li 3 APR. 2006
IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

IL SEGRETARIO GENERALE

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 il giorno 3 APR. 2006.

- Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267)
- ◇ Decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267)
- ◇ E' stata revocata con atto n. _____ del _____.

BENEVENTO, li 3 APR. 2006

IL SEGRETARIO GENERALE

(Dott. Gianclaudio IANNELLA)

Copia per
 SETTORE AVVOCATURA (e mano)
 SETTORE _____
 SETTORE _____
 Revisori dei Conti
 Nucleo di Valutazione

il _____ prot. n. Es-3047
 il _____ prot. n. 18-4-06
 il _____ prot. n. _____
 il _____ prot. n. _____
 il _____ prot. n. _____

Conf. Cepparello

STUDIO LEGALE
AVV. DOMENICO LANDOLFI
Viale Principe di Napoli, 30
Telef. (0824) 42358 - 24025
82100 BENEVENTO
Partita IVA 00095520869

ORIGINALE

SENT. 2010/05
R.G. 1928/0-1
Cron. 3267
Rep. 2336/05

SENTENZA CIVILE N. 2010/05

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

Il Tribunale di Benevento, in persona del G.U., Dott. Antonietta Genovese
ha pronunciato la seguente

sentenza

nella causa civile iscritta al n. 1928 RGAC anno 2001, decisa all'udienza
del 24.6.05, avente ad oggetto: risarcimento danni e ripristino stato dei
luoghi, vertente

TRA

Provincia di Benevento, el.te.dom.ta in Benevento, al Viale Principe di
napoli 30, presso lo studio dell'avv. D.Landolfi, che la rapp.ta e difende
giusta mandato a margine della citazione

Attrice

E

Comune di San-Giorgio La-Molara, in persona del Sindaco p.t.

Convenuto Contumace

Conclusioni: come da verbale di udienza del 24.6.05, da intendersi qui
interamente trascritto

Svolgimento del processo

Con atto di citazione notificato il 19.7.01 la provincia di Benevento
esponeva che, nell'anno 1997, a seguito della rottura della rete idrica di
proprietà del Comune di S.Giorgio la Molara, fango, detriti e acqua si


*Oggetto:
risarcimento
danni e ri-
pristino stato
dei luoghi*

erano riversavati sulla carreggiata della strada provinciale S.s. 90 bis, in corrispondenza dell'incrocio con la strada comunale denominata Cesacaraccio, di proprietà del comune. Assumeva che il Comune, benché sollecitato ad eliminare l'inconveniente, non provvedeva alle riparazioni per cui l'amministrazione provinciale provvedeva a rimuovere dalla sede stradale le consistenti masse melmose e a ripristinare la viabilità, con una spesa di £ 2.500.000.

Esponendo che successivamente, non avendo il Comune provveduto a ripristinare in modo idoneo la carreggiata stradale manomessa per la riparazione della condotta idrica effettuata alla località Baseleone, l'attrice diffidava il Comune a provvedere ai lavori di ripristino e lamentava danni causati dai non idonei innesti di varie strade comunali su strada provinciale.

Inoltre comunicava al Comune di avere impegnato la somma di £ 7.224.000 per effettuare interventi di viabilità consistenti nella rimozione di detriti. Infine assumeva di avere realizzato lavori di sistemazione e bitumazione di gran parte dell'arteria di gran parte dell'arteria interessata, la cui non idonea immissione determina situazioni di ulteriore pericolo.

Pertanto conveniva il Comune davanti a questo Tribunale per sentirlo condannare al risarcimento dei danni cagionati per quanto espresso in citazione, nonché al ripristino della condotta idrica e delle strade comunali. Ritualmente notificato l'atto introduttivo, il convenuto rimaneva contumace. Si procedeva all'istruttoria della causa; venivano disposti accertamenti



tecniche (art. 20, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 287/1999).

All'esito della causa ven' riservata in decisione con l'incarico di provvedere.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Per verificare la causa e l'entità dei danni lamentati dall'attrice sono stati disposti alcuni accertamenti tecnici, ovvero a provvedere.

Il c.t.u. ha verificato che negli innesti delle strade comunali con la provinciale mancano le opere laterali di scolo e le griglie di raccolta delle acque meteoriche e fognarie. Sono inoltre scarsamente presenti dei tombini necessari per una regolare manutenzione delle sedi stradali.

Tale mancanza è la causa dei fenomeni lamentati da parte attrice, ovvero del riversamento di masse fangose sulla strada provinciale.

Il verificarsi dei danni lamentati risulta anche dall'esame delle prove testimoniali raccolte in istruttoria e dalle deposizioni dei testi è infatti emerso sia l'effettiva esistenza dei fenomeni lamentati da parte attrice, sia la eliminazione dei danni ad opera dell'Amministrazione Provinciale.

Il tutto è suffragato dalla documentazione in atti, attestante la effettiva esistenza dei danni, le sollecitazioni e le diffide inviate al comune e la conseguente inerzia di questi.

In ordine al quantum debeatur, considerato che il Comune ha già sopportato una spesa per la eliminazione dei danni, risultante dalle fatture



allegate agli atti che il convenuto ha esaminato ritenendole congrue), nonchè dalle deposizioni testimoniali sopra citate, che attestano una spesa quantomeno di € 4.978,00 per cui non ritenersi dimostrata l'esistenza di un danno nella predetta somma.

Il comune va condannato altresì a provvedere alle riparazioni necessarie, ad eliminare la causa degli inconvenienti ovvero a provvedere alla manutenzione delle strade e degli impianti per evitare danni futuri.

Le spese seguono la graduatoria

Per il M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciato sulla domanda proposta dalla Provincia di Benevento, dall'atto di citazione notificato il 19.7.01, nei confronti del Comune di S. Giorgio La Molara, ogni diversa istanza eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

1) Condanna il convenuto al pagamento in favore dell'attrice, della somma di € 4.978,00 oltre interessi del resto al soddisfo, nonchè alla esecuzione delle opere necessarie per l'eliminazione delle cause dei danni cagionati dalla non idonea manutenzione delle strade comunali su quella provinciale, come indicato dall'art. 10 della sentenza.

2) Condanna il convenuto al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in € 1.000,00 per diritti, € 200,00 per onorari, € 200,00 per spese oltre spese di c.t.u. e rimborso spese generali Iva e Cap come per legge

Benevento 10.11.05

TRIBUNALE DI BENEVENTO

REPUBBLICA ITALIANA - IN NOME DELLA LEGGE

Costituito a tutti gli ufficiali giudiziari che ne sono
Michele e a chiunque spetti di mettere a esecuzione il
presente titolo, al pubblico ministero di darvi assistenza
e a tutti gli ufficiali della forza pubblica di concorso
quando ne siano legalmente richiesti.

Benevento **28 NOV. 2005**

La presente copia, conforme al suo
originale ed in forma esecutiva, si

rilascia a richiesta

dell'avv. Domenico Landolfi

Benevento, **28 NOV. 2005**

IL CANCELLIERE



*Salvo al controparte
A richiesta dell'avv. Domenico Landolfi, nella qualità, in sottosegno
A. Ufficiale giudiziario esattile all'uff. civ. Uscio Not. Fabio del
Tribunale di Benevento ha sottosegno & la sua copia autentica
al Comune di San Felice La Molara, in persona del Sindaco
pro-tempore, domiciliato per la casa posta in casa comunale
in San Felice La Molara alla via Galletti, in esecuzione
ed in esecuzione del servizio fatto in San Felice pro accessu ad
A.P., come per legge -*

Notificato a mezzo
con Ricev. R.R. L. n. 10
20 Novembre 1982 in
1 DIC 2005

TRIBUNALE DI BENEVENTO
Assistente U.N.E.P.
Fabio Micheli

SPESSE SPECIFICHE **2,58** 25325

6085
9/43

NON PAGATO